

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PATTI

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario Dott. Casdia Antonino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.1960/2018 R.G., vertente tra:

██████████ nata a Novi Ligure, il ██████████ e ██████████  
Teresa, nata a Piraino il ██████████ rappresentate e difese, per procura in atti,  
dall'Avv. ██████████ del Foro di Messina, con studio in Messina alla via ██████████  
██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo recapito professionale sito in Sant'Angelo di Brolo, ██████████  
██████████

-opponenti-

CONTRO

██████████ s.p.a. (già ██████████ Spa), Partita IVA ██████████ - C.F. ██████████ in persona dei  
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti ██████████ e,  
██████████ con studio in Milano, Via ██████████ ed elettivamente domiciliata per la  
presente causa presso lo studio dell'Avv. ██████████ sito in Messina, via ██████████

-opposta-

Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.

Conclusioni delle parti come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della riforma dell'art.132 c.p.c., come modificato dalla L.18/06/2009 n.69, non è necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo, dovendosi il Giudice limitare a dare conto, in forma concisa, dei motivi in fatto ed in diritto della decisione.

Al fine di inquadrare i termini delle questioni in decisione con la presente sentenza, pare opportuno ripercorrere brevemente i passaggi salienti del giudizio.

██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedeva ed otteneva, nei confronti di ██████████ e, ██████████ decreto ingiuntivo n. 529/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 06/09/2019 depositato il 10/09/2018, nel procedimento R.G. N.1441/2018, con il quale veniva ingiunto, ad entrambe, il pagamento della somma complessiva di € 5.880,70, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, somme portare quale saldo debitore, relativo al contratto di finanziamento n. 14927430, sottoscritto, e versato in atti.

Avverso detto decreto ingiuntivo, con atto di citazione regolarmente notificato, ██████████ e, ██████████ proponevano opposizione convenendo in giudizio la società opposta, rassegnando



le seguenti conclusioni: -revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto; -dichiarare la nullità del D.l. per carenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 50 D. Lgs 1.9.1993 n.385; -accertare e dichiarare, a norma dell'art. 1815, comma 2, codice civile la nullità del contratto di finanziamento relativamente alla clausola relativa alla pattuizione degli interessi; -accertare l'insussistenza di qualsivoglia credito della nei confronti [REDACTED] spa in relazione al contratto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; -accertare e dichiarare la [REDACTED] spa obbligata a rimborsare gli interessi elargiti dagli attori relativi al contratto di finanziamento; -dichiarare il diritto delle sig.re [REDACTED] e [REDACTED] al risarcimento del danno correlato alle segnalazioni alla Centrale Rischi effettuate dalla [REDACTED] spa con valutazione equitativa; -ordinare l'esibizione di tutta la documentazione relativa alle segnalazioni effettuate dalla [REDACTED] spa alla Centrale dei Rischi.

Chiedeva disporsi CTU contabile.

Si costituiva la società opposta, la quale contestava i motivi di opposizione avversa chiedendone il rigetto.

Chiedeva altresì la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento del 16/04/2019, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e rilevato che, per la materia trattata, la presente causa deve essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 24/2010, veniva assegnato alle parti termine di giorni 15, per l'inizio della procedura di mediazione, e la causa veniva rinviata all'udienza del 18.2.2020 per il prosieguo.

Nessuna delle parti, provvedeva ad iniziare, e/o esperire la procedura di mediazione.

Dopo diversi rinvii, ed a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'udienza del 20/09/2022, la causa veniva posta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Nessuna delle parti depositata note conclusive.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.

Premesso quanto sopra, l'azione intrapresa deve essere dichiarata improcedibile, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Risulta dagli atti che nessuna delle parti, ha avviato il procedimento di mediazione obbligatorio di cui all'art. 5, comma 4 D. Lgs. n. 28/2010.

Orbene, sul punto, le recentissime Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 19596/2020 del 18 settembre 2020, hanno definitivamente fissato il principio secondo il quale "Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, i cui



giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo".

Non risulta, peraltro, che parte opposta, successivamente alla pronuncia delle Sezioni Unite del 18/09/2020, abbia chiesto un nuovo termine per la proposizione della domanda di mediazione.

Pertanto, e per le motivazioni sopra enunciate, preso atto del mancato avveramento della condizione di procedibilità, l'azione deve essere dichiarata improcedibile con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Tutte le altre questioni restano assorbite e non vanno scrutinate.

Per la novità e complessità delle questioni trattate, anche in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale, si ritiene equo compensare integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica pronunciando definitivamente sulle domande proposte nella causa iscritta al n. 1960/2018 R.G., disattesa ogni diversa istanza eccezione e difesa, così provvede:

- 1) Dichiara l'improcedibilità dell'azione, e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 529/2018 emesso dal Tribunale di Patti il 06/09/2019 depositato il 10/09/2018, nel procedimento R.G. N.1441/2018;
- 2) Compensa, integralmente tra le parti, le spese del giudizio;

La sentenza è esecutiva per legge.

Così deciso in Patti 15/12/2022.

IL G.O.P.

ANTONINO CASDIA

